



UFFICIO REGISTRO PROTESTI

PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO INFORMATICO PROTESTI

La richiesta di cancellazione dal Registro Informatico Protesti, ai sensi della L.235/2000 e successive modifiche ed integrazioni, va inoltrata alla Camera di Commercio della provincia dove è stato levato il protesto di una cambiale o di una tratta accettata che sia stata pagata entro un anno dalla levata del protesto stesso.

La documentazione da presentare è la seguente:

- Istanza in marca da bollo da € 14,62, compilata sull'apposito modulo e firmata in originale dal soggetto protestato (persona fisica o rappresentante legale di persona giuridica, associazione o altro) unitamente alla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità; nel caso in cui l'istanza venga depositata da un terzo presentatore è necessaria la delega firmata in originale dal soggetto richiedente con allegata copia del proprio documento d'identità in corso di validità e di quello del terzo delegato;
- Versamento di € 8,00 per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione;
- Originali quietanzati delle cambiali o delle tratte accettate protestate. Si ritengono quietanzati i titoli che presentano:
 - ✓ o il timbro "pagato" con data di pagamento apposto dalla Banca o dall'Ufficiale Levatore
 - ✓ o dichiarazione liberatoria dell'avvenuto pagamento con la data in cui è stato effettuato rilasciata dal creditore originario (in assenza di girate del titolo) o dall'ultimo giratario nel caso siano presenti delle girate con allegata copia di documento d'identità in corso di validità.

Nel caso di liberatoria prodotta da persona giuridica la stessa va presentata con l'apposizione del timbro contenente i dati fiscali identificativi della società stessa e relativa sigla dell'amministratore unico o del rappresentante legale oppure con il timbro a dicitura "amministratore unico" o "legale rappresentante" siglata dallo stesso con allegata copia di documento d'identità, in corso di validità.

Il provvedimento di cancellazione (o il relativo diniego, previa preventiva comunicazione) sarà emesso entro i 20 giorni successivi alla presentazione dell'istanza. La materiale cancellazione del titolo verrà effettuata nei 5 giorni susseguenti alla data del provvedimento di cancellazione.

N. B: Nel solo caso in cui il debitore protestato non sia in grado di reperire il materiale portatore del titolo (con titolo quindi comunque ancora esistente e regolarmente circolante), può produrre, al fine di ottenere la cancellazione del proprio nominativo dall'elenco dei protesti, in luogo del titolo quietanzato, un certificato di un istituto di credito bancario attestante il deposito dell'importo del titolo vincolato al portatore. L'istituto bancario può svincolare il deposito unicamente al portatore che produca il titolo. Il tutto ai sensi della L. 349/73 art.12, comma 1.

Anche in questa ipotesi il pagamento del titolo deve avvenire entro 12 mesi dalla levata del protesto.

Deve prodursi anche in questo caso certificato di avvenuto protesto rilasciato dall'Ufficiale Levatore che ha effettuato il protesto.

Se il titolo è stato smarrito, rubato o distrutto si deve presentare unitamente all'istanza

- Decreto di ammortamento del titolo in originale rilasciato dal tribunale competente unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avvenuto pagamento firmata in originale dal creditore con allegata copia di documento d'identità in corso di validità.
- Certificato di avvenuto protesto rilasciato dall'Ufficiale Levatore che ha effettuato il protesto.